

388248-1

22/69

In esenzione di tasse e bollo (art. 1, 7
del T. U. 28-4-1988 n. 1165 e art. 2
del D. L. 8-5-1947 n. 989)

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Contratto di locazione

N. _____ di Repertorio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

L'anno millenovecentoquaranta

NOVE

addì

tre

del mese di

agosto

in

Brindisi

Avanti di me

Dr. Michele DI PIETRI fu Antonio

Segretario dell'Istituto suddetto, sotto personalmente comparsi:

a) - Il Sig.

Ubaldo VALLARINO di Giuseppe

nella qualità di

Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popo-

lari-Brindisi-

nel cui nome ed interesse agisce;

b) - Il Sig.

RINO Giovanni di Domenico

domiciliato in Brindisi,

i quali

rinunziando alla presenza dei testimoni sapendo essi leggere

e scrivere

alla presenza degli infrascritti testimoni convengono e sti-

pulano quanto appresso.

1) - Il Sig. **Ubaldo VALLARINO di Giuseppe**

nella espressa qualità, dà e cede in locazione all'altro costituito Sig.

RINO Giovanni di Domenico

capace di obbligarsi, l'appartamento n. **22** piano **2°** scala **B**

facente parte del **lotto** Case Popolari in **Brindisi** e compo-

sto di **tre** vani e accessori di proprietà **del lotto Case Popo-**

lari-Brindisi- ed in gestione dell'I. A. C. P.

2) - Il Sig. **RINO Giovanni di Domenico**

dichiara di accettare, come accetta, la locazione alle condizioni che qui seguono.

3) - La locazione avrà la durata di **anni uno**

con inizio dal **10.8.1949**

e termine al **10.8.1950**

Non è ammessa la tacita riconduzione e quindi senza bisogno di atti di disdetta o di licenza i locali dovranno lasciarsi liberi e disponibili da parte del locatario alla data suddetta salvo che non si provveda con nuovo atto, a rogarsi entro il 10 maggio di ogni anno, a rinnovare la locazione.

4) - La pigione mensile è stabilita in L. **2.000---** (lire **due mila**)

) da pagarsi, a mese anticipato, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese al Cassiere dell'Istituto (Banco di Napoli).

Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua i quali saranno pagati dal locatario il primo direttamente alla Società Elettrica fornitrice ed il secondo all'Istituto, in base ai contatori, nella misura fissa mensile di **quanto dovuto** raggugliata alla erogazione giornaliera di litri **250** e l'eccedenza alla misura che starà per risultare.

Non è inoltre compresa la spesa per portierato, pulizia scale e spazi comuni, fognature, esazione a domicilio, ecc.

(5) - L'appartamento dovrà destinarsi ad esclusivo uso di abitazione.

Una diversa destinazione ovvero la mancanza di pagamento di una rata della pigione o del canone di consumo acqua o la inosservanza di una qualunque delle clausole nel presente riportate produrranno ipso iure la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.

6) - E' proibito il subaffitto o la cessione sia a titolo gratuito che oneroso in tutto o in parte, ammobiliato o non, dell'appartamento.

Parimenti è proibita la detenzione di animali domestici o da cortile e l'esercizio nelle abitazioni, di attività artigiane rumorose.

7) - Il locatario è responsabile dei danni causati all'immobile da incuria o negligenza, ed ove non provveda direttamente a ripararli i relativi lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione dell'Istituto a tutte spese di lui.

8) - A garanzia dei patti e condizioni dinanzi iscritti, il locatario presta una cauzione di L. 2.000,- lire quattro
come da bolletta n. 77 in data 10.8.1947

9) - Le spese tutte del presente contratto sono a carico del locatario.

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato dalle costituite parti e da me Segretario Rogante.